



1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA), assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per la ripartenza in sicurezza delle imprese bolognesi dopo l'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.

L'incentivo, a fondo perduto, si prefigge di contribuire a ridurre le difficoltà economiche conseguenti alle limitazioni e alle prescrizioni introdotte nel periodo emergenziale, nonché nella fase 2 di ripartenza graduale dell'operatività delle attività imprenditoriali. Oggetto dell'intervento sono, in prevalenza, i costi che le imprese hanno dovuto affrontare per una ripartenza subordinata al rispetto di nuove regole imposte per la sicurezza dei lavoratori e nei contatti con tutti i soggetti che si interfacciano fisicamente con l'impresa (clienti, fornitori ecc.), al fine di prevenire una nuova esplosione del contagio.

Il contributo camerale interviene altresì sui costi sostenuti per l'ottenimento di supporto nella riprogrammazione della finanza d'impresa, anche al fine di prevenire o trovare soluzioni a crisi indotte dall'emergenza Covid-19.

2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo le imprese, di qualsiasi dimensione, a fronte di costi sostenuti per attività svolte nella sede legale e/o unità locali ubicate nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna, risultanti dalla visura camerale e riferite a qualsiasi settore economico (ad eccezione della pesca e dell'acquacoltura).

Le imprese dovranno essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna e rispettare le ulteriori disposizioni previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Non sono ammesse le imprese che al momento della data di domanda si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo senza continuazione dell'attività o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione dei beni, cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Le imprese dovranno inoltre essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 e da quanto previsto dalla L. 136/2010 – artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni (documentazione antimafia), nonché essere in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Bologna.

3. Entità del contributo e regime de minimis

I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Ogni impresa può ottenere contributi a valere sul presente regolamento nel limite massimo complessivo di € 10.000.

Alle sole imprese in possesso del rating di legalità, attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, sarà assegnato un contributo nella misura del 55% delle spese ammissibili, fermo restando il limite massimo di contributo di € 10.000,00.

In caso di spese su più sedi, l'impresa deve presentare un'unica domanda che comprenda tutte le spese inerenti la sede legale e le unità locali ubicate nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese, nel limite massimo complessivo del 100% del valore delle spese.

I contributi verranno assegnati ai sensi dei Regolamenti UE NN. 1407/2013 e 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando l'esercizio in corso e i due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013)	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 20.000,00
De minimis "ordinario" (Regolamento UE n. 1407/2013)	Autotrasporto merci su strada	€ 100.000,00
	Tutti gli altri settori economici (escluso pesca e acquacoltura)	€ 200.000,00

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

4. Spese ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede o unità locali ubicate nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

Nel caso in cui la sede/unità locale coincida con la residenza del titolare/legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione che la superficie dedicata all'attività dell'impresa deve essere almeno il 50% della superficie totale.

Sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per adattare alle norme di sicurezza per il contenimento del contagio i veicoli utilizzati come beni strumentali dell'attività aziendale (ad es. taxi), direttamente ricollegabili alla sede legale o unità locale ubicata nell'area metropolitana di Bologna.

Il bando è suddiviso nelle seguenti 3 misure di aiuto.

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, integralmente fatturate e pagate tra il 1 febbraio 2020 e il giorno di invio della domanda di contributo:

MISURA A – Spese per la ripartenza in sicurezza

1. Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro
2. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro
3. Acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) per l'igiene delle persone (ad es. pulizia mani) che lavorano in azienda o per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (clienti, fornitori ecc.) e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti
4. Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti, visiere protettive, divisori in plexiglass)
5. Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto per il controllo degli accessi nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (ad es. termoscanner a raggi infrarossi, telecamere termografiche portatili, varchi per la misurazione digitale della temperatura corporea)
6. Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi fisici e contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di rispettare norme e protocolli per il contenimento del contagio, con presenze contemporanee di persone nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa adeguate in relazioni agli spazi disponibili e alle esigenze di distanziamento
7. Spese per servizi di sicurezza (ad es. agenzia di vigilanza che mette a disposizione personale) per un controllo fisico degli accessi del pubblico o altri soggetti che accedono ai luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa
8. Studi, consulenze e servizi per ripensare l'organizzazione degli spazi di lavoro al fine di ridurre la prossimità fisica degli addetti e offrire maggiori garanzie di sicurezza per chi lavora in azienda e per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa
9. Fatture per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, connessione internet
10. Acquisto di pc portatili e relativi software da destinare ai dipendenti per favorire la diffusione dello smart working
11. Spese per la connettività dei dipendenti in smart working, sostenute direttamente dall'impresa richiedente

MISURA B – Spese per informazione e formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

1. Spese per la formazione del personale in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai rischi di contagio epidemiologico
2. Spese per consulenze e servizi per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, al fine di prevedere l'inserimento e gestione del rischio di contagio epidemiologico
3. Acquisto di materiali informativi, sia digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad es. pannelli e cartelli in forex, piantane in metallo), per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza da rispettare (distanziamento sociale, dispositivi da indossare, comportamenti virtuosi per una corretta igiene ecc.) da parte dei lavoratori e di chi chiunque venga a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa

MISURA C – Spese per consulenze, servizi e software per la prevenzione della crisi d'impresa ed il supporto finanziario

1. Spese per servizi di assistenza per la predisposizione ed invio della richiesta di moratoria su finanziamenti in essere concessi da banche e società finanziarie e per nuovi finanziamenti da parte di banche e società finanziarie, ivi incluse le procedure per l'accesso alle garanzie statali del Fondo Centrale di Garanzia e di SACE
2. Studi, consulenze e servizi per analizzare e riprogettare la finanza e la redditività di impresa, nonché ridefinire e ottimizzare i processi decisionali e operativi aziendali, anche ai fini della verifica di adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, e per il monitoraggio permanente ed analisi prospettica dell'equilibrio economico finanziario, come previsto dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa).
3. Spese per software (ad es. licenze d'uso, canoni servizi in cloud, realizzazione software personalizzati) finalizzati al monitoraggio permanente dell'equilibrio economico finanziario, per rilevare prontamente situazioni di criticità ed adottare rimedi adeguati.

In tutti i casi di cui sopra in cui sia prevista l'ammissibilità di acquisti di beni materiali sono da intendersi ammissibili a contributo anche i relativi costi di installazione. Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione di beni materiali per i quali è richiesto il contributo.

Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale dovranno risultare emesse ed integralmente pagate tra il 1 febbraio 2020 ed il giorno di invio telematico della domanda. Non sono ammesse le autofatture.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
- imprese, o relativi amministratori, sindaci e dipendenti, di cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società);
- imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che richiede il contributo.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 Euro.

5. Modalità di presentazione delle domande e documentazione da produrre

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate esclusivamente **dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020, fino all'esaurimento del fondo di cui verrà data notizia sul sito internet camerale**, in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

Un'impresa che abbia già presentato domanda di contributo a valere sul presente regolamento può, in caso di sostenimento di ulteriori spese ammissibili per almeno € 1.000,00 e a condizione che il bando sia ancora aperto, presentare ulteriori domande. In ogni caso la sommatoria dei contributi di cui al presente regolamento a favore di una singola impresa non può superare il limite complessivo di € 10.000,00.

La presentazione in modalità telematica della domanda richiede la presentazione della seguente documentazione:

1. Modulo base previsto dal sistema Webtelemaco, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

2. Modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'ufficio, anch'esso firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, riportante le informazioni sulle spese effettuate e i relativi pagamenti
3. Fatture e contabili di pagamento indicate nel modulo 2 in formato pdf
4. Autocertificazioni ai fini antimafia.

La mancata allegazione dei moduli 1 e 2 firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa comporta l'inammissibilità della domanda di contributo, **di cui non è consentita la regolarizzazione in seguito**, rappresentando gli elementi costitutivi ed essenziali della domanda di contributo, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

6. Esame delle domande e liquidazione del contributo

Per consentire una più celere erogazione del contributo, l'assegnazione del contributo avviene in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, procedendo a riservare in base a tale ordine una quota virtuale del fondo pari all'importo del contributo richiesto e rendendola indisponibile per le successive assegnazioni, fino ad esaurimento della dotazione del fondo.

La riserva sul fondo a favore della singola domanda di contributo verrà rimessa in disponibilità, in tutto o in parte, rispettivamente nel caso tutte le spese o alcune di esse risultassero inammissibili all'esito della fase di analisi della domanda.

Al fine di tener conto delle possibili esclusioni o riduzioni che potranno essere decise al termine dell'istruttoria di ciascuna domanda, verranno acquisite domande di contributo fino al 110% del valore del fondo disponibile e a tal punto si procederà alla chiusura del bando, fermo restando che l'assegnazione dei contributi avverrà nei limiti del fondo a disposizione.

Alla domanda di contributo in corrispondenza della quale si arriverà ad esaurire il fondo verrà assegnato l'importo residuo disponibile. Alle domande successive verrà comunicata la non ammissione per esaurimento del fondo.

Non è pertanto prevista una graduatoria complessiva e ogni domanda di contributo viene esaminata in modo autonomo rispetto a tutte le altre pervenute.

La Camera richiederà alla Prefettura il rilascio della Comunicazione Antimafia, mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia, secondo quanto previsto dal D.lgs 159/2011 e dalla L. 136/2010 – artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni.

La determinazione del contributo effettivamente spettante a ciascuna domanda avverrà entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, al netto di eventuali sospensioni per richieste chiarimenti e/o integrazioni documentali.

L'assegnazione verrà formalizzata con atto di liquidazione a firma del responsabile del procedimento (Capo Area Promozione internazionalizzazione conciliazione e arbitrato) e del Dirigente del IV settore, trasmesso all'Ufficio Contabilità e fisco della Camera, affinché quest'ultimo possa procedere entro i successivi 30 giorni, in presenza di documentazione completa, all'emissione del mandato di pagamento per l'erogazione sotto forma di bonifico bancario.

Dell'assegnazione del contributo viene data comunicazione a mezzo pec all'impresa beneficiaria.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere, presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzia il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese,

procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

7. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 15 del 27/07/2017, come modificato in data 14/05/2020, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

8. Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta l'accettazione al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi